



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019

pag. 1 di 10



REGIONE DEL VENETO



## BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014

**Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

**Misura 1.32 - Salute e sicurezza  
(SS)**

## 1. Misura

## 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 32
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza
Sottomisura	-
Finalità	Migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca.
Cambiamenti climatici	-

## 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura è volta a determinare migliori condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle P.M.I previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Tale miglioramento è essenziale per sopperire alla vetustà della flotta da pesca italiana e migliorare le condizioni dei pescatori; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le operazioni riguardanti le imbarcazioni più vetuste sia quelle che, nel recente passato, hanno imbarcato il maggior numero di pescatori.

La Misura sostiene gli investimenti destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo, dando altresì priorità alla salubrità del prodotto, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.



**ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 2 di 10

**1.3 Criteri di ammissibilità**

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione coinvolge imbarcazioni da pesca
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
Gli investimenti devono essere ammissibili ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute
Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione
Se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi veneti
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

**1.4 Interventi ammissibili**

La Misura finanzia investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione; allo stesso modo, se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione (Reg. (UE) 508/2014 Art. 32 Par. 3).



**ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 3 di 10

**1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura**

Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 497.000,00= di cui:

- Euro 248.500,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 173.950,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 74.550,00= (15%) quota Regione Veneto.

**1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese**

Per gli interventi previsti dalla Misura 1.32, è fissato in Euro 70.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 6.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 75% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dal 01/01/2019. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario (fatture, note di addebito, altri giustificativi di spesa) risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

**1.7 Varianti in corso d'opera**

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018, disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

**1.8 Tempi di esecuzione dei progetti**

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati (compresi i pagamenti) entro 6 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

**1.9 Norme generali**

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018.

**2. Categorie di spesa ammissibili**

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature);



**ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 4 di 10

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad es., costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc...)

Come riportato al precedente par. 1.2, l'art.32 del Reg. (UE) 508/2014 prevede investimenti volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori. In quest'ottica il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo III, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP:

Interventi sulla **sicurezza** - Acquisto ed installazione di:

- zattere di salvataggio;
- sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
- localizzatori personali satellitari quali radioboie di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
- dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
- segnali di soccorso;
- dispositivi lanciasagole;
- sistemi di recupero dell'uomo in mare;
- apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
- porte tagliafuoco;
- valvole d'intercettazione del carburante;
- rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- pompe e allarmi di sentina;
- apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
- porte e boccaporti stagni;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
- corridoi e scale di accesso;
- illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
- sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
- videocamere e schermi di sicurezza;
- armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni sanitarie** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
- prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
- dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
- campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni igieniche** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- impianti di cucina e cambuse;
- depuratori per la produzione di acqua potabile;
- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
- guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni di lavoro** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- parapetti e ringhiere del ponte;
- strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
- elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
- vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;



**ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019****pag. 5 di 10**

- abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

Sono considerati ammissibili altresì:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio verifiche strutturali, etc.).
- Spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

### **3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)**

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2 e comunque entro il termine stabilito per l'esecuzione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;



**ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 6 di 10

- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Ai sensi dell'art. 11, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014 non sono ammissibili interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare o raccogliere il pesce, quali, a titolo di esempio, sonar, ecoscandagli o verricelli.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Non sono ammissibili ai sensi del Reg. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

Nello specifico della Misura in oggetto ed ai sensi dell'art. 32 del Reg. 508/2014, si riterranno escluse dal sostegno tutte quelle spese che non contribuiranno a finanziare investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature che vadano oltre i requisiti minimi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

**4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

In generale, il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:



**ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019****pag. 7 di 10**

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

**5. Documentazione specifica richiesta per la misura**

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- 1) la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell'Allegato A. Va tenuto presente che:
  - a. la relazione tecnica deve riportare:
    - obiettivi dell'intervento;
    - ricadute attese, anche in relazione alla finalità della misura. Va specificamente evidenziato come ed in che misura gli interventi realizzati migliorino le condizioni di igiene e/o salute e/o sicurezza e/o lavoro dei pescatori a bordo delle imbarcazioni da pesca;
    - esplicita indicazione che l'implementazione dell'intervento va oltre gli obblighi minimi già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
    - ubicazione;
    - descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai quali esse rispondono;
    - preventivo del costo globale dei lavori;
    - fonti di finanziamento del progetto;
    - breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati;
  - b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando. La dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesca (ove pertinente) deve indicare gli estremi dell'iscrizione;



**ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019****pag. 8 di 10**

- 2) se il richiedente è una società, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell'Allegato A;
- 3) copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- 4) la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. E) dell'Allegato A;
- 5) copia delle Annotazioni di sicurezza del peschereccio;
- 6) la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell'allegato A. La predetta documentazione deve essere prodotta anche qualora l'intervento riguardi lavori di ammodernamento delle strutture (es. cabine, spazi comuni, ecc.);
- 7) autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- 8) dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
  - *per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione*, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio, e/o
  - *per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione*, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
- 9) dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni (730 giorni) precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

**6. Localizzazione**

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

La misura si applica all'intero territorio regionale.





**ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 9 di 10

**7. Criteri di selezione**

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI</b>	<b>Coefficiente C (0&lt;C&lt;1)</b>	<b>Peso (Ps)</b>	<b>Punteggio P=C*Ps</b>
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic=1 C=1 Ic>1	0,5	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media <=40	1	
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	1	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	C=0 N=1 C=0,5 N 2<=N<4 C=1 N>=4	0,5	
O2	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 = 0<=Età <5 C=0,5 5<=Età<10 C=0,7 10<=Età <30 C=1 Età>=30	0,7	
O3	L'operazione prevede Investimenti che migliorano le condizioni di igiene e salute a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O4	L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O5	L'operazione prevede la redazione di guide e manualistica	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O6	L'operazione prevede l'analisi e la valutazione dei rischi (per imbarcazioni per cui non è obbligatorio per legge – imbarcazioni fuori tutto < 24 m)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. In caso di ex aequo tra soggetto pubblico e soggetto privato si adotta il criterio della minore data di presentazione della domanda.



**ALLEGATO D DGR nr. 1943 del 23 dicembre 2019**

pag. 10 di 10

**8. Intensità dell'aiuto**

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

**9. Elenco indicatori pertinenti la misura**

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:

MISURA	CODICE INDICATORE	INDICATORE	UNITÀ DI MISURA
Art. 32 – Salute e sicurezza	1.1	Variazione del valore della produzione	Migliaia di euro
	1.2	Variazione del volume della produzione	Tonnellate
	1.3	Variazione dell'utile netto	Migliaia di euro
	1.5	Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura	Litri carburante/ton di prodotto sbarcato
	1.7	Posti di lavoro creati (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
	1.8	Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore della pesca o in attività complementari	Numero
	1.9.A	Variazione del numero di incidenti e infortuni sul lavoro	Numero
	1.9.B	Variazione della % di incidenti e infortuni sul lavoro rispetto al numero totale di pescatori	Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

